

## **Consulenza tecnica fra buone prassi, aspetti deontologici e “Cura Italia”**

**Elena Doccini<sup>1</sup>, Ilaria Garosi<sup>2</sup>, Lauro Mengheri<sup>3</sup>**

**Abstract:** L'emergenza sanitaria che ha coinvolto anche il nostro Paese ha avuto un impatto anche sul sistema giustizia e di conseguenza sul lavoro dello psicologo in ambito giuridico. Obiettivo di questo articolo offrire una disamina delle normative recenti che determinano nuovi tempi e modalità per i procedimenti ed in particolare per gli incarichi di CTU.

**Parole chiave:** CTU, deontologia, metodologia, Cura Italia, on-line, psicologo

Il contesto giuridico ha regole proprie, uno specifico linguaggio, una cornice normativa di riferimento ampia e complessa. Tutti questi fattori definiscono l'operato del professionista psicologo sia esso consulente tecnico di ufficio o consulente tecnico di parte. Come in ogni altra situazione nella quale lo psicologo si trovi a intervenire, sarà importante possedere piena consapevolezza di questo quadro complessivo e dei suoi aspetti peculiari. Avere dunque una cornice teorica di riferimento non sarà sufficiente, lo psicologo dovrà essere padrone delle buone prassi metodologiche relative a quel contesto e della guida dettata dal codice deontologico.

Se ci interroghiamo su quale debba essere l'attività di Ausiliario del giudice come psicologo in questo momento di sospensione e modificazione delle attività giudiziarie ed in che modo possa andare avanti il lavoro in ambito giuridico non sarà sufficiente, per trovare una risposta, descrivere la normativa più recente collegata all'emergenza sanitaria. Per suggerire un percorso possibile sarà comunque un buon punto di partenza perché ci permette di inquadrare meglio questa situazione di

---

<sup>1</sup> Psicologo, psicoterapeuta, CTU presso il Tribunale di Grosseto, membro dello staff clinico dell'Istituto di Terapia familiare di Siena.

<sup>2</sup> Psicologo psicoterapeuta, iscritta all'albo CTU del Tribunale di Grosseto, membro dello staff clinico e didattico dell'Istituto di Terapia Familiare di Siena.

<sup>3</sup> Psicologo, psicologo clinico, iscritto all'albo CTU del Tribunale di Livorno.

emergenza sanitaria da COVID-19, dove alla complessità del contesto giuridico si somma quella della pandemia, con tutti i risvolti sul piano organizzativo anche della macchina della Giustizia.

Cercheremo quindi di analizzare le nuove disposizioni normative emanate come risposta all'emergenza sanitaria, i profili di responsabilità professionale su un piano civile e penale e approfondiremo alcuni utili articoli del codice deontologico, per poi sintetizzare spunti di riflessione sull'impatto che le novità della cornice descritta possano avere sulle pratiche psico-giuridiche.

## 1. Il "Cura Italia" e la Giustizia

Il nostro punto di partenza è il decreto legge "Cura Italia" (D.L.18/20) convertito con modificazioni in L. 27/20 e modificato dall'art. 3 D.L. 28/20.

La norma che ci interessa in maniera particolare è l'articolo 83 del D.L. 18/20 che al primo comma stabilisce: "*sono rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile tutte le udienze di tutti i procedimenti civili e penali*" mentre al comma 2 determina la sospensione dei termini di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Il periodo di sospensione vedeva inizialmente il termine del 15 aprile 2020 ed è stato poi prorogato all'11 maggio 2020 ex art. 36 D.L. 23/20. La sospensione non operava nei casi di cui al terzo comma dell'art. 83 del D.L. 18/20, di cui ci occuperemo successivamente e si applicava a tutti i termini procedurali relativi ai procedimenti in corso di nuova introduzione

L'articolo 83 interessa le attività del CTU psicologo sotto tre profili:

- 1) i termini assegnati dal giudice per lo svolgimento della CTU;
- 2) le modalità di svolgimento delle udienze per il periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio;
- 3) le modalità di svolgimento dell'attività di consulente per il periodo compreso fra il 12 maggio e il 31 luglio.

### ***1.1 I termini assegnati dal giudice per lo svolgimento della CTU***

Ai sensi dell'articolo 83 comma 2 del D.L. 18/20, è stato sospeso il compimento di qualsiasi atto di procedimenti civili e penali e sono stati sospesi i termini processuali. La prima domanda che ci siamo posti è se i termini che riguardano il CTU rientrino fra quelli soggetti a sospensione.

La norma che prevede l'assegnazione di termini al CTU per il deposito della relazione scritta è l'art. 195 del Codice di Procedura Civile; la Cassazione (sentenza 18522/18) ha avuto modo anche recentemente di affermare che i termini di cui all'art. 195 C.P.C. devono considerarsi «termini processuali».

*Nulla quaestio*, dunque, che l'art. 83 Co. 2 D.L. 18/20 riguardi anche i termini assegnati al CTU che hanno natura processuale e sono termini ordinatori (e non perentori). Ciò significa che i termini sono prorogabili, previa istanza da parte del CTU. Occorre porsi dunque il problema se i termini di cui all'art. 195 C.P.C. siano sospesi automaticamente in forza del D.L. citato ovvero se, affinché operi la sospensione, sia necessario un provvedimento «ad hoc» del giudice su istanza del CTU.

La sentenza della Cassazione ora citata (relativa alla sospensione feriale dei termini ma applicabile, per analogia alla sospensione che ci interessa) ritiene che l'effetto sospensivo non sia automatico e che il CTU sia tenuto al rispetto dei termini indicati dal giudice.

Applicando tale principio si potrebbe pervenire alla conclusione che il CTU sia tenuto a depositare un'istanza per chiedere al giudice di confermare tale sospensione.

La soluzione appena prospettata presenta tuttavia alcune criticità in questo particolare momento storico. Sembrerebbe abbastanza improprio l'utilizzo dell'istanza in questa circostanza perché la normativa che è stata emanata per fronteggiare uno stato di emergenza sanitaria non richiede, anzi vorrebbe escludere, che ci sia un incremento delle attività del lavoro dei magistrati e dei cancellieri.

A nostro avviso giacché consideriamo i termini assegnati al CTU assimilabili a termini processuali sia preferibile ritenere i termini sospesi automaticamente in forza del D.L.18/20.

Sembra ragionevole quindi che l'istanza non dovesse essere strumento da utilizzare entro l'11 maggio 2020; entro questo primo periodo i termini della CTU erano da considerarsi sospesi e prorogati d'ufficio a meno che il procedimento non rientrasse tra quelli con carattere di urgenza.

L'art. 83 del D.L.18/20 ha individuato le eccezioni alla sospensione indicando quali procedimenti fossero da considerare situazioni di “urgenza” e che quindi sarebbero stati trattati.

## ***1.2 Le modalità di svolgimento delle udienze (dal 12 maggio al 31 luglio 2020)***

Per quanto riguarda le udienze, l'articolo 83 comma 6 D.L. 18/20 ha previsto che per il periodo compreso fra il 12 maggio e il 30 giugno ( *art. 3, lett. i), D.L. 30 aprile 2020, n. 27: ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»*) i capi degli uffici giudiziari adottino delle misure organizzative attraverso propri provvedimenti. Fra le modalità organizzative previste viene consentito ai capi degli uffici giudiziari di adottare linee guida vincolanti per la fissazione e trattazione dell'udienza nonché la previsione dello svolgimento dell'udienza civile.

La previsione della possibilità di svolgere udienze da remoto anche in caso di partecipazione del CTU è stata introdotta in sede di legge di conversione che ha altresì previsto la possibilità per il CTU di svolgere la propria attività da remoto in modo che sia comunque assicurato il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. (art. 83 co.6 h-bis).

L'art. 83 al comma 7 lettera g, h, h-bis prevede modalità di trattazione alternativa a quella tradizionale.

Il "Cura Italia" ne individua due differenti tipi:

- scritta;
- telematica mediante collegamento da remoto;

In tutti i casi in cui non sia possibile adottare le forme di cui ai punti 1 e 2 si procederà alla trattazione di persona con particolari cautele volte a garantire la sicurezza sanitaria dei partecipanti.

Il Ministero di Giustizia con il provvedimento del 20 marzo 2020 ha disciplinato i collegamenti da remoto previsti dall'articolo 83, comma 7 lett. f), e comma 12. Il provvedimento individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali ed individua, altresì, i sistemi telematici per le comunicazioni o notificazioni relative agli avvisi ed ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali.

Le udienze civili possono quindi svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020) e cioè Skype for Business e Teams.

### ***1.3 Le modalità di svolgimento dell'attività di consulente (per il periodo compreso fra il 12 maggio e il 31 luglio)***

La legge di conversione, L.27/20 ha altresì previsto la possibilità, per i CTU, di svolgere la loro attività «da remoto» in modo che sia comunque assicurato il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Per quanto concerne invece gli effetti del Decreto sull'esecuzione dei provvedimenti adottati nei giudizi di separazione, divorzio, di regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati, deve ritenersi che nessuna sospensione possa operare ad esempio con riferimento al calendario di incontri dei genitori non collocatari con i figli minori stabilito dal Tribunale. Nelle indicazioni operative del Governo, infatti, reperibili nella sezione Faq sul Decreto #IoRestoaCasa e contenute nel DPCM dell'11 marzo 2020, si è fatto espressamente riferimento a questo tema, scrivendo *“gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”*.

Inoltre l'art 83 comma 7 bis prevede che gli incontri tra un genitore e il figlio in “spazio neutro” si faranno in collegamento da remoto fino al 31 maggio 2020.

## **2. La responsabilità professionale**

Quali sono le norme che definiscono i profili di responsabilità professionale:

- codice civile sulla responsabilità del professionista (art. 2229 e ss. Cod. Civ.; art. 1176 c.c. che prevede la speciale responsabilità del professionista “con riguardo alla natura dell'attività prestata”);
- codice di procedura civile su doveri di correttezza,, lealtà imparzialità del CTU (art. 193 e ss. C.P.C.);
- codice deontologico;
- codice penale.

Nell'ambito di questa disciplina si avrà ipotesi di dolo, di colpa lieve e di colpa grave che saranno valutate alla luce delle disposizioni che sono state appena richiamate tenuto conto della particolare difficoltà, o meno, dell'attività

concretamente rimessa al professionista (art. 1176 c.c.). Ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, infatti, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 c.c., secondo comma. L'articolo 64 C.P.C. comma 2, individua nella colpa grave l'elemento caratterizzante della responsabilità penale del CTU così come la responsabilità civile del CTU con eventuale risarcimento dei danni è prevedibile esclusivamente di fronte a una situazione di colpa grave che sussiste ogni volta che emerge la violazione dei doveri di correttezza e diligenza da parte dell'Ausiliario del giudice o una sua imperizia o negligenza non scusabile. Inoltre l'espletamento non corretto della CTU può portare all'insorgere di responsabilità disciplinare ulteriore a quella generale, che grava su tutti gli iscritti; a norma dell'art. 19 disp. att. C.P.C., infatti, quest'ultimo è sottoposto alla vigilanza da parte del Presidente del Tribunale, che può promuovere a suo carico un procedimento disciplinare, quando risulti che il proprio Ausiliario non abbia ottemperato agli obblighi previsti. Le sanzioni disciplinari per il CTU, in caso di sua accertata responsabilità, consistono nell'avvertimento, nella sospensione dall'albo dei consulenti fino a un anno e nella cancellazione dall'albo dei consulenti. Inoltre il professionista sarà sottoposto anche all'osservanza delle norme deontologiche proprie dell'Ordine di appartenenza e quindi la violazione dei canoni deontologici potrà condurre ad un successivo procedimento disciplinare.

La violazione della normativa che è stata emanata a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede invece delle sanzioni amministrative in caso di violazione di divieti, salvo i casi in cui questo costituisca reato (es. diffusione dell'epidemia) dove allora vi è un rilievo di tipo penale. Evidentemente questa normativa non si applica solamente al CTU ma si applica a chiunque.

Di contro però lo svolgimento dell'incarico di CTU è anche un'occasione in cui si può verificare una trasmissione del COVID-19, in cui un soggetto coinvolto può commettere un eventuale reato, un'omissione di informazioni sanitarie rilevanti e quindi in questo senso può essere il contesto della consulenza interessato e il CTU, in quanto soggetto responsabile di quel contesto, sanzionato. Come si oppone una tutela a questa eventualità? Rendendosi pienamente responsabili di tutto quello che succede all'interno della stanza del CTU, del contesto peritale sia in termini di prevenzione che di misure di sicurezza.

Quindi, se il CTU è in qualche modo responsabile penalmente e civilmente dei suoi atti solamente quando c'è una colpa grave, possiamo estendere dicendo che il CTU non può essere responsabile di un eventuale contagio o trasmissione del virus durante il suo lavoro se ha garantito all'interno del contesto della consulenza tutte le misure sanitarie fissate. In particolare così come avviene per la responsabilità del datore di lavoro questa sarà sanzionabile in caso di contagio di un dipendente esclusivamente se non fossero state rispettate le misure previste e dichiarate nel protocollo anti-contagio.

### 3. Aspetti deontologici

Appare adesso importante analizzare alcuni articoli del codice deontologico che forniscono utili spunti di riflessione attraverso i quali il consulente potrà orientare le scelte professionali. Non è questo il contesto per un esame approfondito di tutto il codice deontologico, ma la disamina di alcuni articoli potrà inquadrare il senso dell'operato del CTU, fornendo delle indicazioni di massima.

Il primo canone che possiamo citare è quello previsto dall'articolo 3 del codice deontologico che recita: *“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.”*

Tale norma ci ricorda che in ogni ambito professionale lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che nell'esercizio professionale può intervenire nella vita degli altri e l'accento di questo articolo non è solo sui fattori personali, ma anche sui fattori sociali e organizzativi; induce lo

psicologo a riflettere sul profilo di responsabilità dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze oltre a sottolineare l'importanza della conoscenza del contesto in cui si trova ad operare.

L'articolo 5 richiama il professionista a mantenere un adeguato livello di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera, è importante quindi che la formazione dello psicologo sia specifica. *“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.”*

Non appare dunque sufficiente una formazione accademica clinica o una specifica formazione sull'età evolutiva per rendere uno psicologo clinico anche un esperto nel campo della psicologia giuridica. Una specifica formazione diviene dunque indispensabile per permettere allo psicologo di entrare negli aspetti specifici della cornice data dal diritto. Nel panorama attuale questo aspetto appare ancor più delicato dato che l'esperto è chiamato ad esempio a confrontarsi con le nuove tecnologie e trovare un modo possibile di utilizzarle nel contesto giuridico.

L'articolo 7 richiama l'attenzione sul tema dell'attendibilità e della validità: *“Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.”*

Questo tema appare particolarmente centrale in campo psico-giuridico per l'importanza di poter basare conclusioni che impattano sulla vita delle persone su



forti basi teoriche, metodologiche e scientifiche. Nel panorama attuale l'inserimento di modalità nuove necessiterà di un'attenta riflessione a riguardo. Non sarà possibile nelle consulenze svolte da remoto fare riferimento alla medesima metodologia delle CTU in presenza, occorrerà una premessa teorica che descriva come la modalità da remoto consenta di addivenire comunque a determinate conclusioni, se questo è possibile. A tal proposito sarà utile reperire letteratura, studi e tutto quanto possa dare validità all'osservazione on-line.

Infine l'articolo 6 afferma l'autonomia professionale dello psicologo e quindi anche del professionista che opera in campo psicogiuridico: *“Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.”*

Tale articolo è utile nel contesto giuridico all'interno del quale possono verificarsi tentativi di intrusione in ambiti di competenza dello psicologo da parte di altre professioni.

Lo psicologo CTU opera come Ausiliario del giudice che è il titolare del procedimento. Il professionista sarà chiamato a esprimere il suo competente parere professionale, un parere tecnico-scientifico che aiuterà il Giudice a prendere una decisione.

La relazione tra Giudice e Ausiliario dovrebbe poter essere una relazione di scambio all'interno della quale il Consulente può inserire le proprie specificità, ad esempio condividendo la costruzione dei quesiti. Seguendo questo principio il CTU può avere un margine di decisionalità rispetto a come e se portare avanti le consulenze tecniche in questo periodo di riorganizzazione della Giustizia.

Per esempio laddove un Giudice volesse autorizzare già in sede di giuramento e di incarico il CTU a procedere con le operazioni peritali on-line, non è detto che questa autorizzazione imponga al CTU di accettare e utilizzare effettivamente questa modalità. Sarà lo psicologo, applicando il principio forte dell'autonomia professionale e della riflessione che avrà fatto in base agli articoli 5 e 7 succitati a

decidere se è opportuno, utile e funzionale andare avanti in modalità da remoto oppure no. Lo stesso principio potrebbe valere qualora il Giudice non autorizzasse le operazioni da remoto e il CTU non fosse in grado di garantire nel proprio studio le distanze necessarie alla sicurezza di tutti i partecipanti, in piena autonomia potrà sentirsi autorizzato a prevedere tempi più lunghi per l'espletamento del mandato e quindi a chiedere un'apposita proroga.

I medesimi articoli del codice deontologico sono poi ripresi e richiamati ed in qualche modo riassunti nelle varie linee guida estese dalle società scientifiche. Citiamo qui a titolo esemplificativo *“Le linee guida per lo psicologo giuridico in ambito civile e penale”* del 2009 dell'AIPG dove all'articolo 1 si sancisce che *“lo psicologo giuridico è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell'esercizio della sua professione può incidere significativamente sulla salute e sullo stato psicologico patrimonio sulla libertà delle persone coinvolte”*. In buona sostanza tale articolo riprende sostanzialmente l'articolo 3 già citato e ancora *“lo psicologo giuridico presta particolare attenzione alle peculiarità normative organizzative sociali e personali del contesto”*. Il CTU deve poter leggere il contesto nel quale si muove e conoscerne le normative, gli aspetti sociali e organizzativi.

L'articolo 10 delle medesime linee guida ci ricorda che *“Lo psicologo giuridico agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente. In caso d'intervento individuale o di gruppo, è tenuto a informare nella fase iniziale circa le regole che governano tale intervento. Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato o trattato, per esempio da un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio operato”*. L'incarico è dato dal giudice ma ciò non toglie la necessità di acquisire un consenso informato da parte delle parti (art. 24 CD), non ci sarà l'obbligo di acquisirlo in forma scritta visto che c'è già il provvedimento di incarico del giudice e l'accettazione implicita delle parti a partecipare, ma questo non vuol dire che le parti non debbano essere informate del contesto e delle regole che governano questo intervento, ancora di più per quanto riguarda i minori. I genitori e i minori, infatti, dovranno essere informati sui modi, sui tempi sui luoghi nei quali questa attività andrà avanti. Il tema del consenso è un aspetto rilevante, non ci può essere in questo momento un'imposizione sulla modalità con la quale proseguire le operazioni perché le persone devono potersi sentire tutelate sia nella scelta di non spostarsi per andare a una CTU, sia nella scelta di non

sottoporsi a degli incontri da remoto che magari non garantiscono come gli altri la loro privacy.

#### **4. Aspetti procedurali: spunti di riflessione sull'impatto che il Cura Italia sta avendo sul lavoro del consulente tecnico**

Analizziamo adesso quali sono le possibilità che il consulente si trova davanti qualora il procedimento rientri tra quelli urgenti o debba comunque essere portato avanti.

La premessa è quella per cui per tutti i soggetti operanti nella cornice giuridica, compreso dunque il CTU le disposizioni sono di procedere con le trattazioni scritte o da remoto o in presenza in via residuale garantendo tutte le misure.

##### ***4.1 La trattazione scritta***

Il Consulente per scritto potrà, qualora il Tribunale lo abbia scelto come modalità possibile, accettare e firmare il verbale di incarico ed ancora completare l'elaborato peritale inviandolo su PCT.

##### ***4.2. La modalità da remoto***

La prima operazione alla quale il consulente può essere chiamato in remoto è *il giuramento*, alcuni tribunali si stanno già organizzando in tal senso, autorizzando il CTU già da verbale a procedere con le operazioni peritali in remoto. Lo psicologo nominato CTU di norma riceve, per opera della cancelleria via PEC, la comunicazione della nomina da parte del giudice in cui è invitato a presentarsi all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico che come abbiamo visto può essere fatta anche da remoto.

Lo psicologo iscritto all'albo dei CTU ha poi l'obbligo di assumere l'incarico o di far valere i motivi di astensione e all'udienza il giudice rimette al CTU la seguente formula del giuramento *"consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico mi impegno ad adempiere il mio ufficio al solo scopo di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali"*.

La sede del giuramento e il verbale di nomina che è redatto sono un'occasione in cui il CTU può chiedere al Giudice autorizzazioni e dirimere questioni che dal suo punto di vista potrebbero insorgere con l'utilizzo della modalità da remoto, qualora ritenga opportuno utilizzarla. Nel verbale di incarico sarà quindi necessario acquisire autorizzazione a svolgere incontri in presenza e/o da remoto e tempi più lunghi con possibilità di chiedere ulteriori proroghe.

Inoltre quando avrà prestato giuramento il CTU dovrà dichiarare le proprie generalità oltre all'indirizzo dello studio ed in questo caso quindi sarà necessario, nel caso si intenda procedere da remoto, l'indirizzo virtuale cioè la piattaforma on-line che sarà utilizzata.

Il CTU dovrà poi valutare se eseguire le operazioni peritali da remoto.

A questo riguardo la riflessione diviene più complessa perché ci sono vari aspetti sui quali il professionista deve potersi interrogare prima di procedere in questa direzione per le operazioni peritali e non può essere nostro obiettivo fornire una risposta esaustiva né tanto meno prescrittiva che orienti il CTU.

Adesso evidenzieremo i temi aperti per stimolare in ogni psicologo una riflessione che conduca a scelte autonome nella piena consapevolezza dei propri atti professionali.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) ha spiegato bene che nemmeno gli Ordini territoriali possono dare delle indicazioni prescrittive: *“i singoli Consigli territoriali e il Consiglio Nazionale, al di fuori della materia deontologica o di funzioni direttamente attribuite dalle norme, non hanno potere di emanare direttive che vincolino i professionisti rispetto alle loro condotte professionali, né di dare indicazioni procedurali di natura strettamente tecnico-scientifica che sono di pertinenza delle società scientifiche ai sensi della legge 24/2017”*.

Nel panorama scientifico si evidenziano i pareri di due associazioni come l'AIPG e la AIPCF che, sebbene non rientrino nelle associazioni incluse nell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche che hanno il potere di emettere linee guida validabili dal ministero e vincolanti per la professione (ai sensi della legge 24/2017), sono comunque importanti documenti da utilizzare per approfondire la nostra trattazione.

L'AIPG (Associazione Italiana Psicologia Giuridica, 2020) scrive:

*In riferimento alle Consulenze Tecniche d'Ufficio relative al contenzioso rispetto l'affidamento dei figli, essendo molte le variabili presenti nei casi da trattare (età dei minori, nazionalità delle parti, motivi della consulenza, condizioni psichiche delle parti, distanze geografiche, salute, ecc.), sarebbe opportuno rinviare gli incontri di CTU, a meno che non sussistano situazioni in cui il giudice impone un termine perentorio.*

*E' necessario ricordare che la CTU è soprattutto valutativa (i quesiti del Giudice si riferiscono a valutazioni), oltre che trasformativa, e che non tutte e due le parti partecipano spontaneamente, ma sono state "obbligate" alla CTU.*

*Queste due considerazioni chiariscono che incontri in remoto non possono dare corretti risultati sulla valutazione (basti pensare alla relazione genitore-figlio, impossibile da osservare in remoto, o la somministrazione di test psicologici, o la relazione di coppia per valutarne le dinamiche, ecc.) e la partecipazione in studio in questo momento potrebbe creare importanti problemi, in quanto qualche partecipante la potrebbe vivere come un'imposizione su una situazione che il Governo ancora non ha sciolto, ma che considera ancora di pericolo.*

*Pertanto, sarebbe opportuno:*

*a) evitare per il momento incontri in studio in quanto le disposizioni governative ancora non consentano assembramenti e non può essere discriminato il collega che non possiede uno studio adeguato, considerato che nelle Consulenze spesso sono presenti nella stessa stanza anche cinque persone;*

*b) evitare di svolgere la CTU in remoto perché verrebbe inficiata la metodologia psicologica, verrebbero a mancare tutte le osservazioni delle dinamiche di coppia e familiari, non potrebbero essere svolte le visite domiciliari e tante altre attività verrebbero a mancare.*

*Gli unici incontri che potrebbero essere svolti in remoto è tra Consulenti, in attesa di nuove disposizioni governative.*

L'AICPF (Associazione Italiana Consulenti Psico Forensi, 2020) ha esteso delle indicazioni:

*Considerato l'evolversi della situazione di emergenza sanitaria e il carattere particolarmente diffusivo sul territorio nazionale della pandemia, nonché la necessità di garantire il rispetto dei vari DDL emessi dal Governo, AICPF rende noto di avere elaborato alcune indicazioni a supporto dei professionisti Consulenti Tecnici d'Ufficio e/o di Parte che in questo periodo, vengono interpellati per prestare le proprie competenze professionali.*

*Come è noto, le Consulenze Tecniche d'Ufficio prevedono colloqui in presenza di più persone (Consulente Tecnico d'Ufficio, Consulenti di Parte, ausiliari e soggetti coinvolti nel processo), spesso in contemporanea presenza fisica e in uno spazio limitato. Ciò oggi appare visibilmente in contrasto con le indicazioni del Governo e con le ordinanze del Ministero della Sanità, che vieta gli assembramenti*

*e la presenza negli studi professionali, più precisamente nella stessa stanza, di più di due persone.*

*Le attività collettive devono pertanto essere sospese o sostituite con forme di interazione a distanza che gli stessi Giudici suggeriscono.*

*Rilevato quindi l'attuale momento di emergenza sanitaria, ove il Giudice dichiara l'urgenza per la trattazione del procedimento favorendo lo svolgimento della ctu in forma telematica in remoto, AICPF ritiene di formulare le seguenti indicazioni, auspicando che il Consulente interpellato a giuramento:*

*1. raccolga dai CCTTPP e dalle parti il consenso scritto ad utilizzare la modalità di lavoro in videoconferenza;*

*2. effettui un primo incontro alla sola presenza dei CCTTPP finalizzato alla condivisione della metodologia e calendario delle successive operazioni peritali;*

*3. provveda a svolgere almeno tutti i colloqui con le parti adulte in remoto, adottando un rigido protocollo dove le parti coinvolte e sopraccitate dovranno garantire che il collegamento da remoto venga effettuato in stanze prive della presenza di altri soggetti estranei al procedimento.*

*Ciò al fine di garantirne la privacy e di evitare che si possano verificare incursioni di soggetti terzi all'interno delle stanze ove sono presenti i medesimi. In alternativa, la parte adulta potrà recarsi presso lo studio del CTU (nel rispetto delle regole previste dal dispositivo del Governo) mentre i CCTTPP potranno presenziare al colloquio in remoto; 4. limiti gli incontri di consulenza tecnica con i minori alla sola presenza del CTU dando la possibilità ai CCTTPP di assistere ai colloqui in remoto;*

*5. provveda a garantire il rispetto delle adeguate norme igienico-sanitarie compresa, ove necessario, un'eventuale sanificazione, così come consigliato dal DDL vigente;*

*6. si assicuri che le eventuali valutazioni psicodiagnostiche, essendo individuali, ove richieste, potranno essere esplicate presso lo studio dell'Ausiliario testista o del CTU, sempre nel rispetto del DDL in essere;*

*7. valuti la completa sospensione di tutte le visite domiciliari, nel rispetto della normativa attualmente vigente e a tutela della salute propria e delle parti coinvolte;*

*8. rediga al termine di ogni colloquio un regolare verbale che sarà trasmesso via mail dal CTU ai CCTTPP per presa visione. Lo stesso, verrà firmato e restituito al CTU;*

*9. rimandi ,qualora non ci fosse accordo tra i Consulenti, ogni opportuna decisione sul prosieguo del proprio lavoro al Giudice.*

*AICPF auspica che le citate indicazioni , possano incontrare il consenso massimo tra i professionisti del settore e possano essere un utile riferimento a tutela della professionalità di ognuno. Mai come ora, è necessaria una metodologia di lavoro comune mirata alla protezione della nostra categoria di Consulenti e di tutte le persone coinvolte nel processo valutativo e peritale.*

In seguito a questi contributi in parte discordanti tra loro veniamo a sottolineare che, a nostro avviso, non ci possono essere risposte univoche, pareri a favore o contro la modalità on-line. Se introdurre nuovi strumenti nella nostra pratica quotidiana, post COVID-19 dipenderà se troveremo garanzie da un punto di vista metodologico e di rispetto della riservatezza.

La prima questione sulla quale il CTU deve potersi interrogare è quindi la metodologia,

Conosciamo l'importanza che il rigore metodologico riveste all'interno del contesto psicogiuridico: il rapporto tra la teoria di riferimento e la prassi è mediato dal modello metodologico che orienta il percorso da compiere per conseguire quegli obiettivi conoscitivi e valutativi richiesti dall'autorità giudiziaria (Gennari, Mombelli, Pappalardo, Tamanza, Tonellato, 2014) .

Appare a nostro avviso utile chiedersi se e in quale modo l'introduzione della modalità da remoto (sia che riguardi le parti che i consulenti tecnici di parte o i legali, dove presenti) andrà ad impattare sugli aspetti metodologici. Ovvero se e come potrà essere mantenuto il già delicato rapporto tra teoria di riferimento e prassi operativa.

Prendiamo ad esempio un modello teorico che si basa su quegli elementi relazionali in gioco nella dinamica della coppia separata che generalmente vengono valutati anche da colloqui di coppia;, in questo caso sarà necessario domandarsi se in remoto sia possibile raccogliere elementi valutativi in tal senso.

Un altro nodo è rappresentato dalle interazioni genitori-figli, per quei modelli che lo prevedono, in questo caso dobbiamo poter pensare a dove avverrà l'interazione da osservare e quali altre variabili introduce un contesto osservativo differente da quello della sede peritale. Ancora, se all'interno della mia metodologia sono previste somministrazioni di reattivi psicodiagnostici è possibile ed ha una sua validità utilizzarli in modalità on-line? Quali test consentono questa prassi in maniera validata?

Altri quesiti potrebbero nascere sul rapporto, troppo spesso trascurato, con i consulenti di parte, qualora fossero presenti, elemento cardine del setting peritale, il cui buon funzionamento influenza l'esito della consulenza. In questo senso sarà utile pensare a come la modalità on-line modifica il rapporto tra questi elementi del sistema e se io come consulente, sono in grado di "governare" il corretto svolgimento delle operazioni peritali nel rispetto del principio del contraddittorio. Se di norma è importante quando si parla di consulenza tecnica, il rapporto fra consulente di parte e il consulente Ausiliario del giudice in questo momento storico diviene centrale.

I consulenti dovranno incontrarsi all'inizio del lavoro peritale per accordarsi sulla metodologia sui tempi e i modi delle operazioni ed è indispensabile che pure nel corso dell'iter di consulenza si attuino uno più incontri fra diversi i consulenti finalizzati alla discussione di quanto emerso nelle rispettive osservazioni. Questa modalità operativa consente un effettivo scambio mettendo a disposizione di tutti i dati rendendo possibile una effettiva verifica del reciproco operato.

Questo è ancora più vero in questa situazione dove la condivisione della metodologia diventa fondamentale soprattutto se si intende procedere da remoto.

Il secondo tema aperto è la privacy, nelle situazioni in cui il CTU sceglie di procedere con modalità da remoto, infatti, deve interrogarsi su come può essere garantita la tutela della privacy e dei dati emersi nella consulenza.

La domanda che ci poniamo è come sia può garantire alle persone un contesto idoneo allo svolgimento di colloqui così sensibili e delicati, ma anche come poter assumere la responsabilità del trattamento dei dati sensibili.

Si aggiunge poi il tema della sicurezza delle piattaforme da utilizzare ed anche una riflessione su come prevenire che ci sia qualcuno "in ascolto", come tutelare i figli se un genitore non è in grado di mettere un filtro rispetto ad alcuni contenuti che non necessariamente devono coinvolgerli.

Inoltre c'è il tema delle registrazioni, chiunque può registrare la seduta di consulenza. In alcune piattaforme è visibile l'attivazione di una videoregistrazione e in altre no ma in ogni caso con un'App è possibile registrare lo schermo del proprio PC.

Il punto centrale è che il CTU non è in grado di garantire e di assumersi la piena responsabilità di ciò che avviene nel contesto peritale. Anzi, se ne assume la responsabilità senza poter garantire la privacy.



Potrà essere quindi buona prassi, prima dell'espletamento della CTU procedere esclusivamente dietro specifica autorizzazione del Giudice, acquisire un consenso informato da tutti i soggetti partecipanti dove ognuno si impegna a non registrare o divulgare le sedute di consulenza effettuate on line, lasciando traccia di questi passaggi nel verbale delle operazioni peritali o attraverso la videoregistrazione effettuata dal CTU.

Se queste misure non scongiurano la possibilità che registrazioni da parte delle parti vengano comunque fatte, possono comunque spostare la responsabilità di un'eventuale diffusione di dati sensibili dal consulente alle parti.

In sintesi, il punto focale a nostro avviso non è quello di prendere una posizione univoca sulla definizione aprioristica del rifiuto della modalità on-line a favore di quella in presenza ma di far sottostare ad una scelta un'attenta riflessione che consideri le proprie competenze teoriche ma anche i propri limiti, che si basi sulla considerazione che contesti diversi richiedono regole differenti che vanno esplicitate a se stessi e agli altri. Come consulenti tecnici siamo chiamati a rispondere a vari interlocutori appartenenti anche al contesto giudiziario, il nostro modo di lavorare quindi verrà valutato in termini di correttezza e di attendibilità proprio in relazione alla coerenza logica tra gli strumenti adottati e la loro modalità di utilizzo e la loro finalizzazione rispetto agli obiettivi conoscitivi (Gennari, Mombelli, Pappalardo, Tamanza, Tonellato, 2014).

Il lavoro peritale che termina con la stesura dell'elaborato scritto deve rispondere dunque a questo tipo di coerenza interna, il rischio di sottovalutare questi aspetti espone la CTU ad attacchi e critiche che possono esitare anche in una nullità della consulenza. Indubbiamente ci sono situazioni in cui la richiesta da una o da ambo le parti di annullare la CTU può apparire più strumentale che teoricamente o proceduralmente fondata. Tuttavia ce ne sono molte altre in cui, anche a fronte di lavori svolti con correttezza si riscontra una scarsa attenzione alla stesura di relazioni che diventano autoreferenziali, non dando conto delle proprie scelte e dei propri metodi, in questi casi si corre il rischio che la CTU sia invalidata magari perché le conclusioni non incontrano gli obiettivi di una o di entrambe le parti. In quest'ottica si può comprendere come la decisione di procedere attraverso canali on-line deve essere sostenuta da riferimenti teorici in grado di supportare le scelte metodologiche. Si rende quindi indispensabile operare nella piena consapevolezza delle proprie

scelte professionali e con capacità e attitudine a renderle chiare a tutti gli interlocutori.

#### ***4.3. La modalità in presenza***

Per quanto invece riguarda la modalità “in presenza” sembrerebbe possibile una ripresa degli incontri di CTU anche se questa modalità è comunque da ritenersi assolutamente residuale; utilizzabile solamente se c'è un effettiva urgenza a procedere, con il consenso di tutte le parti e con la garanzia che siano rispettate tutte le misure di sicurezza sanitaria.

Sarà doveroso rispettare le prescrizioni ministeriali di sicurezza oltre che acquisire il consenso di tutti i partecipanti (parti e CCTTPP). Un'idea per la tutela dell'operato del CTU può essere quella di acquisire una sorta di autocertificazione da parte di tutti i partecipanti dove si dichiarano le proprie condizioni di salute oltre a valutare se sia opportuno misurare la temperatura all'ingresso e, a termine delle operazioni avere la conferma firmata a verbale da parte di tutti del rispetto da parte del CTU delle misure igienico-sanitarie.

E' innegabile che il cosiddetto “distanziamento sociale”, così come l'uso della mascherina, hanno un loro impatto sul setting della consulenza che impone ulteriori riflessioni sulla metodologia. Sarà molto penalizzata la codifica delle interazioni senza la possibilità di accedere al linguaggio non verbale in maniera completa, la distanza forzata renderanno di fatto difficili le interazioni e di conseguenza parziale la loro osservazione.

Concludendo, interrogarsi sui cambiamenti occorsi dall'avvento del COVID-19 nella prassi psicogiuridica vuol dire esplorare senza risposte certe un panorama in parte sconosciuto che stimola una riflessione su un piano metodologico e procedurale che sarà utile anche passata l'emergenza. L'introduzione della modalità “in remoto”, in particolare, ha aperto uno scenario che non potrà più chiudersi del tutto ed il professionista quindi è chiamato ad operare per essere adeguato ai tempi.

Questo contributo ha cercato di fornire un ancoraggio per lo psicologo Ausiliario del giudice mostrando i pilastri sui quali è sempre d'obbligo appoggiare la propria opera professionale: contesto normativo di riferimento, deontologia professionale e riflessione metodologica.

---

## Materiale Consultato

CALVI, E., GULOTTA, G. (1999), *Il Codice deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo*, Giuffrè Editore, Milano.

CALVI, E., GULOTTA, G., LEARDINI, E. (2018), *Il nuovo Codice deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo con decisioni ordinistiche e giurisprudenza ordinaria*, Giuffrè Editore, Milano.

CIGOLI, V., GULOTTA, G., SANTI, G. (2007), *Separazione, divorzio e affidamento dei figli. Tecniche e criteri della perizia e del trattamento*, Giuffrè Editore, Milano.

GENNARI, M., MOMBELLI, M., PAPPALARDO, L., TAMANZA, G., TONELLATO, L. (2014), *La consulenza tecnica familiare nei procedimenti di separazione e divorzio*, Franco Angeli, Milano.

PARMENTOLA, C. (2018), *La Deontologia degli Psicologi. Le conoscenze indispensabili all'esercizio Professionale*, Ordine degli Psicologi della Campania, Napoli.

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEGLI PSICOLOGI (1998), Codice deontologico degli psicologi italiani. All'indirizzo <https://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani>

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA (2017), *Le buone prassi per lo psicologo consulente tecnico d'ufficio e di parte in ambito civile*, Ordine degli Psicologi della Toscana Editore, Firenze, all'indirizzo <https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/files/8500-buone-prassi-ambito-civile-vers-definitiva.pdf>

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA (2017), *Normativa psicologica giuridica*, all'indirizzo <https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/files/9463-e-book.pdf>

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (2020), Linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza covid-19, all'indirizzo <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/677549/linee%20+guida+per+i+procedimenti+in+materia+di+diritto+di+famiglia+nella+fase+di+eme%20rgenza+Covid-19.pdf/484bef20-4b16-403e-a3d6-91df928ab29d>

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA (2020), Parere dell'AIPG rispetto allo svolgimento delle CTU in questa fase di Coronavirus, all'indirizzo <http://www.aipgitalia.org/media/pdf/Parere.pdf>

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DELGLI PSICOLOGI (2020), Attività psicologica in campo giuridico, all'indirizzo <https://www.psy.it/attivita-psicologica-in-campo-giuridico.html>

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI PSICOFORENSI (2020), Indicazione in tema di CTU durante l'emergenza COVID-19, all'indirizzo <https://www.aicpf.it/wp-content/uploads/2020/05/aicpf-indicazioni-per-ctu-e-ccttp-covid19.pdf>

---